

Serie Ordinaria n. 35 - Venerdì 03 settembre 2021

evidenziato che

- il fermo totale per oltre un anno e mezzo delle attività ha messo in grave pericolo la sopravvivenza delle stesse, che rischiano di chiudere in maniera definitiva;
- si stima che vi siano in Lombardia circa 1.000 operatori ciascuno dei quali possiede mediamente due o tre automezzi necessari allo svolgimento della propria attività itinerante;

atteso che

a fronte della inattività forzata le imprese del settore hanno comunque dovuto sostenere costi per la manutenzione delle attrezzature, tra le quali sono da annoverare gli automezzi, vero e proprio strumento di lavoro, considerata la peculiarità di una attività per sua natura itinerante;

evidenziato che

a causa della sospensione delle attività i mezzi non hanno praticamente circolato, ma la tassa automobilistica è stata comunque applicata senza soluzione di continuità;

preso atto che

Regione Lombardia ha già provveduto (ad esempio per gli intermediari del commercio) ad adottare misure di ristoro attraverso forme di rimborso degli importi di alcune tasse versate relative all'annualità 2020;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio e finanza

a individuare nel bilancio regionale idonee risorse affinché, in analogia alla misura già adottata per gli intermediari del commercio, sia rimborsato l'intero importo della tassa automobilistica versata nell'anno 2020 dalle imprese che esercitano l'attività di spettacolo viaggiante, con particolare riguardo alle attività dei giestrai».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 27 luglio 2021 - n. XI/2023

Ordine del giorno concernente l'autonomia amministrativa comunale

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 178 concernente «Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	48
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	2

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 2048 concernente l'Autonomia amministrativa comunale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- la riforma degli enti locali - introdotta con legge 7 aprile 2014, n. 56 (la c.d. «Legge Delrio») ha ridefinito l'ordinamento delle province ed istituito le città metropolitane. In particolare, le province sono state definite (così come le città metropolitane) «enti di area vasta» e i relativi organi - il presidente della provincia ed il consiglio provinciale - sono divenuti organi elettivi di secondo grado;
- l'articolo 114 della Costituzione sancisce che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato; i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;
- la legge 56/2014 ha dettato ulteriori disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

premesse, inoltre, che

alla Città metropolitana di Milano appartengono 133 comuni su di un'estensione di 1.575 kmq, con una popolazione residente di oltre tre milioni di abitanti e rappresenta la terza area più po-

polosa d'Europa dopo Londra e Parigi: un territorio ricchissimo di infrastrutture che si configura come un'unica area urbana sempre più estesa ed integrata;

considerato che

- il Parlamento, a distanza di sette anni dall'approvazione della legge 56/2014, non ha ancora legiferato in materia di legge elettorale per l'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco e dei consiglieri delle città metropolitane;
- altresì il Comune di Milano non ha ancora esercitato la facoltà, ai sensi del comma 22 della legge 56/2014 ultimo periodo, di ripartire il proprio territorio in comuni, ovvero in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con l'articolo 61 dello Statuto della Città metropolitana;

atteso che

- l'elezione diretta e a suffragio universale del sindaco e dei consiglieri metropolitani, rappresenterebbe un'azione concreta verso la realizzazione del principio democratico ma, in assenza di legge nazionale, tale elezione può avvenire solo mediante la ripartizione del territorio del comune capoluogo, ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 56/2014;
- il sindaco della Città metropolitana viene invece attualmente eletto dai soli cittadini del Comune di Milano, quindi da un terzo dei cittadini che scelgono per gli altri due terzi del territorio metropolitano, causando una evidente distorsione democratica e generando maggiore inefficienza;

considerato, inoltre, che

Regione Lombardia riconosce nella partecipazione dei cittadini alla vita democratica un principio irrinunciabile, così come richiamato nello Statuto d'autonomia della Lombardia;

impegna la Giunta regionale

- ad aprire un dialogo con la Giunta comunale di Milano affinché sia valutata la possibilità di avviare l'iter procedimentale che porti ad approvare la ripartizione del territorio comunale in zone dotate di autonomia amministrativa o alternativamente la ripartizione del territorio stesso in più comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- a farsi portavoce nei confronti del Parlamento affinché quest'ultimo approvi urgentemente la legge elettorale volta a consentire l'elezione diretta e a suffragio universale del Sindaco e dei Consiglieri della Città metropolitana».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2021 - n. XI/2025

Ordine del giorno concernente la capillarità e integrazione del servizio psico-pedagogico scolastico

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 173 concernente «Modifiche alla legge 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	65
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 2075 concernente la capillarità e integrazione del Servizio psico-pedagogico scolastico, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- la figura dello psicologo, negli ultimi anni, è andata affermandosi nell'ambiente scolastico, ma la sua presenza è limitata per lo più a consulenze episodiche e brevi sulla base delle scelte autonome dei singoli istituti che hanno la possibilità di avvalersene o meno;

- per quanto riguarda la presenza nelle scuole della figura del pedagogo, l'attuale organizzazione scolastica non prevede espressamente tale figura professionale alla quale affidare funzioni di coordinamento, raccordo e supervisione dei processi educativi, ma tale figura sarebbe fondamentale perché la scuola possa assolvere al proprio compito educativo e formativo;

considerato che

è necessario ricordare il servizio scolastico psico-pedagogico ai servizi territoriali sociosanitari, compresi quelli dedicati alla diagnosi e cura dei disturbi psicologici e neuropsichiatrici dell'età evolutiva e dell'adolescenza, dal momento che occorre che la figura dello psicologo scolastico non sia impiegata nel trattamento individuale di casi di disagio o emergenze - che è bene restino invece in capo al servizio sanitario con figure che operino all'esterno della scuola in raccordo con essa ove necessario - ma nel processo educativo scolastico in una prospettiva preventiva e di promozione del benessere, nonché in collaborazione con la figura del pedagogo che è da intendersi con essa complementare e distinta per compiti e ruoli all'interno del contesto formativo scolastico;

impegna la Giunta regionale

- a stanziare risorse per assicurare ampia e stabile copertura del servizio psico-pedagogico nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e negli istituti di istruzione e formazione professionale (IeFP), tenuto conto degli specifici protocolli di intesa che saranno stipulati con il Ministero dell'Istruzione o l'Ufficio scolastico regionale e sulla base degli esiti della prima attuazione della legge a livello regionale;
- a promuovere l'integrazione e il coordinamento del Servizio psico-pedagogico scolastico con le strutture sociosanitarie territoriali.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco